

## **Congedo straordinario per assistenza: soggetti legittimati**

venerdì 15 giugno 2007 9.55

Riteniamo opportuno segnalare agli associati una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 158 del 18 aprile 2007, riguardante quanto in oggetto.

La sentenza dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 42 comma 5 del D.lgs. 26/3/01 n. 151 (T.U. disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) nella parte in cui non prevede, in via prioritaria, rispetto agli altri congiunti indicati nella norma, il diritto di fruire del congedo ivi indicato, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità".

In sostanza ed estrema sintesi la sentenza estende il diritto al congedo straordinario al coniuge che viene inserito dalla Corte al primo posto tra gli aventi diritto ai permessi, i quali solo in assenza o rinuncia del coniuge, ne potranno usufruire.

Ricordiamo che gli altri aventi diritto sono i genitori della persona in situazione di disabilità grave (lavoratrice madre o in alternativa lavoratore padre) o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o impossibilità i fratelli o sorelle con essa conviventi.

Cordiali saluti – Il Direttore Generale – Massimo Cappelli